



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

Web: www.comune.nuraminis.ca.it - protocollo.nuraminis@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 23-06-2020	LEGGE NR. 160/2019, ART. 1, COMMI DA 739 A 783: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2020.
---------------------------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **giugno** regolarmente convocato alle ore **16:30** nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione **Straordinaria** di **Prima** convocazione.

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le disposizioni organizzative adottate dal Sindaco con decreto n. 5 del 21.04.2020, attraverso l'utilizzazione della piattaforma *gotomeeting*, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.

Il Segretario Comunale, che partecipa in modalità a distanza, procede all'appello nominale, identificando, con il supporto del Presidente, presente in sede, i consiglieri collegati in videoconferenza alla sede virtuale. Sono presenti:

Pisano Mariassunta	Presente	Farris Irene	Presente
Frongia Mario	Presente	Podda Enrico	Presente
Podda Roberta	Presente	Porru Giorgio	Assente
Pillosu Giorgio	Presente	Loi Mario	Assente
Zonca Davide	Presente	Anni Stefano	Assente
Piga Michele	Presente	Cappai Paolo	Presente
Cocco Katia	Assente		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la Presidenza il Sindaco Pisano Mariassunta.

Partecipa alla seduta, da remoto, il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Maria Antonietta Cannas, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Pisano Mariassunta, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Dato atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 11/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate	Assimilate ad abit. principale
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale;	Aliquota al 4,6 per mille Riduzione al 50 % della base imponibile
Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero , già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Esente
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	7,6
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, nr. 431, a soggetto che la utilizza come abitazione principale	7,6 (Imposta ridotta al 75 %)
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	7,6
Altri immobili	7,6
Abitazioni tenute a disposizione	7,6
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

Dato atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Tipologia immobile	Aliquota
--------------------	----------

Immobili strumentali con funzioni produttive connesse alle attività agricole.	0,0 %
---	-------

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (Eccetto per le categorie A1, A8 e A9)	Esente
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	0,1 % Riduzione imposta al 75 %
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.	0,1 %
Immobili categoria C/1 (Negozi e botteghe, bar)	0,1 %
Immobili categoria C/3 (Laboratori di arte e mestieri)	0,1 %
Aree edificabili.	0,1 %
Immobili categoria A/10 (Uffici e studi privati)	0,1 %
Immobili categoria B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme)	0,1 %
Immobili categoria D/2 (Alberghi)	0,1 %
Immobili categoria D/7 ad uso artigianale (falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso commerciale (rivendite materiale vario, esposizioni).	0,1 %
Immobili categoria D/1 e D/7 ad uso industriale. Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 (Istituti di credito)	0,25 %

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base Imu per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo

Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 emessa dal Dipartimento delle finanze, la quale ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- a) - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- b) - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- c) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;

- d) - fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad uso artigianale (falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso commerciale (rivendite materiale vario, esposizioni), ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
- e) - Immobili categoria D/1 e D/7 ad uso industriale. Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 (Istituti di credito): aliquota pari al 10,1 per mille;
- f) – altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;
- g) - terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- h) - aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 8/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Valeria Serci, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.

Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Valeria Serci

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area Economico Finanziaria e Tributi, dott.ssa Valeria Serci, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Valeria Serci

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco,

Dato atto che non ci sono interventi, il Sindaco indice la votazione per appello nominale e provvede a chiamare i consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa;

Con votazione unanime,

DELIBERA

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- a) - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;

- b) - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- c) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
- d) - fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad uso artigianale (falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso commerciale (rivendite materiale vario, esposizioni), ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
- e) - Immobili categoria D/1 e D/7 ad uso industriale. Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 (Istituti di credito): aliquota pari al 10,1 per mille;
- f) – altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;
- g) - terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- h) - aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;

Con successiva e separata votazione, resa da ciascun consigliere, a seguito di appello nominale, con voto in modo palese con dichiarazione espressa, unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di fornire adeguata informazione agli utenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Mariassunta Pisano

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Valeria Serci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Valeria Serci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 391 del Registro Pubblicazioni

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 30-06-2020 al 15-07-2020 ai sensi e per gli effetti di cui all' art.30 comma 1 della L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii, nonchè nel sito Istituzionale dell 'Ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013)

Contestualmente all'affissione all'Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Nuraminis , li 30-06-2020

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-06-2020.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata per il

Il Responsabile